

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 dicembre 2014 — BSCA/Commissione**(Causa T-818/14)**

(2015/C 065/58)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Brussels South Charleroi Airport (BSCA) (Charleroi, Belgio) (rappresentante: P. Frühling, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 3 della Decisione impugnata nei limiti in cui la Commissione decide che le misure illegittimamente eseguite dal Belgio, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a favore di BSCA, a titolo dell'accordo di subconcessione del 15 aprile 2002 tra la SOWAER e BSCA e della clausola addizionale n. 3 del 29 marzo 2002 alla convenzione tra la regione vallona e BSCA, nonché alla norma della decisione di investimento della regione vallona del 3 aprile 2003, costituiscono, a partire dal 4 aprile 2014, gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, di detto Trattato;
- conseguentemente, annullare gli articoli 4, 5 e 6 della Decisione impugnata;
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede il parziale annullamento della decisione C(2014) 6849 def. della Commissione, del 1 ottobre 2014, concernente le misure eseguite dal Belgio a favore di Brussels South Charleroi Airport (BSCA) e Ryanair [aiuti di Stato SA.14093 (C76/2002)], mediante la quale la Commissione ha considerato che le misure eseguite a titolo (i) dell'accordo di subconcessione demaniale, del 15 aprile 2002, concluso tra la Société wallonne des aéroports (in prosieguo: la «SOWAER») e la BSCA, (ii) della clausola addizionale n. 3, del 29 marzo 2002, alla convenzione tra la regione vallona e BSCA, nonché (iii) della decisione di investimento della regione vallona, del 3 aprile 2003, costituiscono gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno. La Commissione ha conseguentemente chiesto il recupero degli stessi.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto e su un manifesto errore di valutazione compiuti dalla Commissione nella fissazione della data della decisione di concessione dei finanziamenti da parte della regione vallona a BSCA.
2. Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell'azione della Commissione, in quanto il procedimento di esame delle misure controverse sarebbe stato avviato più di dieci anni dopo le decisioni di concessione di tali misure.
3. Terzo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto, su un manifesto errore di valutazione nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha qualificato come economici gli investimenti e le grandi riparazioni relativi al sistema ILS (Instrument Landing System; sistema di atterraggio strumentale) e alla segnaletica delle piste.
4. Quarto motivo, vertente su un errore in fatto e su un manifesto errore di valutazione, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha considerato che la percentuale del costo degli investimenti realizzati per il nuovo aeroporto di natura non economica ammontava soltanto al 7 %.

5. Quinto e sesto motivo, vertenti su errori in fatto e in diritto, nonché su manifesti errori di valutazione compiuti dalla Commissione nella determinazione dei valori attualizzati netti delle misure controverse.
6. Settimo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e su un errore di diritto compiuti dalla Commissione nella determinazione dell'onere aggiuntivo da pagare a partire dal 1 gennaio 2016, il che avrebbe di conseguenza reso impossibile tutto il calcolo dell'importo di tale onere.
7. Ottavo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto, su un manifesto errore di valutazione, nonché su una violazione dell'obbligo di motivazione, compiuti dalla Commissione nell'esame dell'appalto di cui trattasi e delle asserite distorsioni di concorrenza tra l'aeroporto di Charleroi e l'Aéroport de Bruxelles National.
8. Nono motivo, vertente su una violazione del principio del legittimo affidamento.

Ricorso proposto il 20 dicembre 2014 — Delta Group agroalimentare/Commissione

(Causa T-820/14)

(2015/C 065/59)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Delta Group agroalimentare Srl (Porto Viro, Italia) (rappresentante: V. Migliorini, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulli e non avvenuti e comunque annullare la lettera Prot. SM/FUN S/2622874 del 28.07.2014 della Commissione Europea — Direttore Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale Jerry Plewa, indirizzata al Direttore Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'Italia Felice Assenza, conosciuta dalla ricorrente a seguito di accesso agli atti in data 19.11.2014, nella parte in cui respinge l'istanza dell'Italia con riguardo alle misure di sostegno da 6 a 9 richieste ai sensi dell'art. 220, Reg. (UE) n. 1308/2013 ed in particolare quelle relative alle imprese di macellazione degli animali abbattuti in esecuzione delle misure sanitarie contro la diffusione dell'influenza aviaria e ai relativi danni commerciali, nonché il Regolamento di esecuzione (UE) del 10 ottobre 2014, n. 1071 della Commissione relativo alle misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia, pubblicato nella GUUE in data 11.10.2014, nella parte in cui esclude dalle misure di sostegno adottate ai sensi dell'art. 220, Reg. (UE) 1308/2013 le imprese di macellazione degli animali abbattuti in esecuzione delle misure sanitarie contro la diffusione dell'influenza aviaria ed i relativi danni commerciali;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce 3 motivi.

1. Primo motivo relativo alla violazione dell'art. 40 § 2 TFUE ed in particolare del principio di non discriminazione, con errore manifesto di valutazione e sviamento di potere
 - Si fa valere a questo riguardo che, poiché le medesime misure di biosicurezza che hanno danneggiato gli allevamenti di galline ovaiole di Imola, Lugo, Mordano ed Occhiobello, ammessi alle misure di sostegno di cui al Reg. (UE) n. 1071/2014, hanno danneggiato anche la ricorrente che doveva ricevere in consegna quei capi abbattuti per farli macellare e rivenderli ai propri clienti, escludere dalle misure di sostegno l'impresa che doveva ricevere in consegna per la commercializzazione quei capi colpiti ed includervi solo l'impresa che li aveva allevati significa operare un'illegittima discriminazione tra operatori della filiera, in contrasto con l'art. 40 § 2 TFUE. L'art. 40 § 2 TFUE d'altronde prevede espressamente «sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti».